



# COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail [protocollo@pec.comune.ussassai.og.it](mailto:protocollo@pec.comune.ussassai.og.it) Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

0782/55710 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 8 del 30/01/2013

## AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
30	30/01/2013	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARSU CON SCADENZA AL 30.06.2013.

Il Responsabile del Servizio

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2011 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Dott. Giacomo Mameli;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale e Tributi n. 251 del 23.05.2011 con la quale la Dott.ssa Lisa Mura è stata nominata responsabile del procedimento;

**VISTE** le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 così come modificate ed integrate dal D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, concernenti la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici;

**VISTE** le norme contenute nel D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, concernenti la disciplina del servizio di riscossione dei tributi;

**VISTO** l'art. 2 del D. Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37, che ha soppresso l'obbligo del non riscosso per riscosso;

**VISTO** l'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 rubricato "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", il quale stabilisce:

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. (*Omissis*)

3. (*Omissis*)

4. (*Omissis*)

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica; (3) c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione;

**VISTE** le disposizioni recate dal Capo III del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, che disciplinano l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni;

**CONSIDERATO** che dall'applicazione della normativa di cui ai decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112, che disciplinano in modo nuovo la riscossione mediante ruolo dei tributi delle entrate locali, derivano:

a) nuove modalità di formazione del ruolo che rendono particolarmente difficoltosi i controlli dell'ente sui flussi finanziari e informativi relativi alle riscossioni effettuate dai diversi concessionari interessati, dovendo i ruoli essere formati in relazione al domicilio fiscale del contribuente e quindi in numero corrispondente a quello degli ambiti provinciali nei quali i medesimi contribuenti hanno domiciliazione fiscale;

b) tempi di riscossione significativamente più lunghi rispetto a quelli previsti dalla previgente disciplina, in quanto la cartella di pagamento è notificata entro i quattro mesi dalla consegna del ruolo al concessionario ed il contribuente può pagarla entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica: tempi che possono causare aggravi nella gestione dei flussi di cassa e maggiori oneri finanziari per gli enti;

**RILEVATA**, quindi la necessità che la riscossione della TARSU sia disciplinata in modo da consentire l'acquisizione secondo i livelli di efficienza, efficacia ed economicità corrispondenti alle esigenze dei Comuni;

**RITENUTO** che la riscossione tramite ruolo, a seguito della definizione di particolari modalità operative, consente di acquisire la tassa con la massima rapidità e correttezza, conseguendo i predetti obiettivi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;

**CONSIDERATA**, altresì, l'esigenza di fornire continuità ai flussi finanziari in entrata nelle casse comunali;

**VISTO** il D. L. n. 203 del 30 settembre 2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge 248/2005 in particolare:

- l'art. 3 comma 1 il quale prevede dal 1 ottobre 2006 la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e attribuisce le funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate, mediante la costituzione, con l'INPS, della "Riscossione spa";

- l'art. 3 comma 24 il quale recita "*Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle*

*attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all'articolo 53 comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:*

- a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53 comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;*
- b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale è regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le società cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine può accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze”;*

- l'art. 3 comma 25 il quale sancisce che “*Fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, complessivamente denominati agenti della riscossione, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”;*

- l'art. 3 comma 25 - bis nel quale è stabilito che “*Salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le società da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attività di cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle società da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica.”;*

**VISTO** il D. L. n. 225 del 29.12.2010 il quale ha stabilito che il termine fissato al 31.12.2010 dall'art. 3 comma 25 del D.L. 203 del 2005 venisse prorogato al 31.03.2011;

**VISTO** il D.P.C.M. del 25.03.2011 con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine di cui al punto precedente prevedendone la scadenza al 31.12.2011, in considerazione della circostanza che il radicale mutamento delle modalità di affidamento del servizio di riscossione delle entrate locali avrebbe comportato, per gli enti locali, il compimento di una serie di complesse attività funzionali all'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica, tale da rendere opportuna la previsione di un termine più ampio per consentire agli enti di cui sopra il tempestivo avvio di tali attività;

**VISTO** l'art. 10, comma 13 - novies, del D. L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011 nel quale è disposta la proroga al 31.12.2012 del termine previsto dal D.P.C.M. di cui al punto precedente;

**VISTO** l'art. 9 comma 4 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, ha differito al 30 giugno 2013 il termine di cui ai punti precedenti;

**VISTA** la nota, acquisita al protocollo dell'Ente, con il n. 359 del 06.02.2012, con la quale è stata comunicata la fusione per incorporazione della Società Equitalia Sardegna S.p.A. nella Società Equitalia Centro S.p.A. a decorrere dal 01.01.2012;

**VISTI** gli atti:

- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 30.03.2000 “*Riscossione della T.A.R.S.U. tramite ruolo affidato al Concessionario della Riscossione dei Tributi – Approvazione schema di convenzione*” con la quale la riscossione della TARSU è stata prorogata sino al 31.01.2005 (data di scadenza del mandato ai Concessionari del Servizio Nazionale della Riscossione);
- Convenzione generale tra il Comune di Ussassai e la BIPIESSE Riscossioni S.p.A. per l'affidamento della riscossione del Tributo T.A.R.S.U. con la quale la riscossione della TARSU è stata prorogata sino al 31.12.2006;
- Deliberazione del C. C. n. 21 del 29.09.2007, con la quale è stato prorogato il sistema di riscossione in concessione della T.A.R.S.U. fino al 31.12.2008;
- Determinazione del Responsabile del Servizio Tributi n. 3 del 21.05.2009 con la quale si è prorogata la data di scadenza della convenzione esistente fino al 31.12.2010;
- Determinazione del Responsabile del Servizio Tributi n. 48 del 04.05.2011 (N.G.R. 212), con la quale è stato rinnovato, fino al 31.12.2011, l'affidamento mediante convenzione del servizio di riscossione del tributo T.A.R.S.U. ad Equitalia Sardegna S.p.A., agente della riscossione per la provincia di Nuoro;
- Determinazione del Responsabile del Servizio Tributi n. 15 del 27.02.2012 (N.G.R. 90), con la quale è stato prorogato fino al 31.12.2012 il termine della convenzione per il servizio di riscossione del tributo T.A.R.S.U. ad Equitalia Centro S.p.A. – Agente della riscossione per le provincie della regione Sardegna;

**VISTO** il Regolamento generale delle Entrate, approvato da questo Comune con Deliberazione del C.C. n. 2 del 26.02.2002 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 44 “Soggetto gestore delle Entrate” il quale prevede che a tutte le funzioni ed attività di gestione, comprese, esemplificativamente, quelle di riscossione, liquidazione, accertamento, di tutte le entrate comunali, provvede una società per azioni a prevalente capitale pubblico costituita ai sensi dell'art.22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990 n.142, ora art.113 lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 52, comma 5 lettera b), punto 1) del D. Lsg. n. 446/1997;

**CONSIDERATO** che è decorso il temine di validità dell'affidamento di cui sopra;

**EVIDENZIATO** che la società Equitalia Centro S.p.A., Agente della Riscossione dei Tributi per le provincie della Sardegna ha proposto a questo Comune un *addendum* e proroga della Convenzione per il servizio di riscossione del tributo T.A.R.S.U. fino al 30.06.2013;

**VISTO** lo schema proposto di cui sopra;

**RITENUTO** dover procedere alla proroga del termine della convenzione mantenendo l'attuale sistema di riscossione tramite la Società Equitalia Centro S.p.A. fino al 31 dicembre 2013 per il tributo T.A.R.S.U.;

## DETERMINA

per quanto indicato in premessa

**DI PROROGARE** l'attuale sistema di riscossione della T.A.R.S.U. tramite Società Equitalia Centro S.p.A. fino al 30.06.2013 per il tributo T.A.R.S.U.;

**DI APPROVARE** lo schema di addendum e proroga della convenzione per l'affidamento della riscossione del tributo T.A.R.S.U., allegato alla presente proposta quale sua parte integrante e sostanziale;

**DI PROVVEDERE** alla sottoscrizione dell'accordo di cui trattasi;

**DI DARE ATTO** che il servizio di riscossione si svolgerà nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella convenzione stipulata in data 04.05.2011 così come integrata e modificata dall'addendum di cui sopra;

**DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento unitamente al modello di accordo sottoscritto in duplice copia a Equitalia Centro S.p.A., Agente della Riscossione dei Tributi per le provincie della Sardegna;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto nella sezione albo pretorio *on-line* del sito istituzionale dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott.ssa Lisa Mura

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI  
Dott. Giacomo Mameli

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 30/01/2013

Ussassai, 30/01/2013

<b>L'Addetto alle Pubblicazioni:</b>
<b>Rag. Roberta Guaraldo</b>